

## EBREI A CORATO NEI SECOLI XII-XVI

La presenza degli ebrei a Corato appare fin dalle più antiche attestazioni strettamente collegata con l'importante comunità della vicina Trani<sup>1</sup>. Tra i nomi dei mutuanti per un prestito imposto dalla R. Corte nel 1272 agli ebrei di Trani troviamo, per esempio, un Abramo figlio di Seniore di Corato<sup>2</sup>. Nel 1275 l'ebreo tranese Sabato di Mugeo Sacerdote fece spiccare da Simone di Bellovidere, giustiziere di Terra di Bari, mandato di comparizione nei confronti dei coratini Giacomo di Sellitto, Marino di ser Giovanni Marco e Giovanni de Rapulleteo. I tre, accusati dal Sabato di spergiuro per una certa quantità di denaro che erano restii a restituire, si resero contumaci; vennero perciò colpiti di forgiudica e conseguente esecuzione dei beni e pubblicazione del bando, che ebbe luogo in Corato per opera del mastro giurato Bisanzio. Giacomo di Sellitto risultò però essere un nullatenente; Marino di ser Giovanni possedeva invece una casa fatiscante, alcuni terreni e orti; nelle stesse condizioni era Giovanni de Rapulleteo. Marino di ser Giovanni venne trovato in possesso anche di beni mobili, e precisamente di un letto vecchio con un

---

<sup>1</sup> Situata su uno dei tratti più elevati del primo gradino della Bassa Murgia (232 m s.m.), Corato dista da Trani km 13, da Bari km 44. Di origine antica, rifiorì in epoca normanna. Edrisi (1154) così la descrive: « Alla distanza di nove miglia dal mare le corrisponde entro terra la città di qûrât (Corato), città bella, popolata, nobile e deliziosa, abbondante di frutta e ferace di prodotti alimentari ». Cf. *L'Italia descritta nel « Libro del re Ruggero »*, a cura di M. Amari e C. Schiaparelli, Roma 1883, p. 104. Per la documentazione più antica su Corato, cf. *Codice Diplomatico Barese* 9/1, a cura di G. Beltrani, Bari 1923. Per notizie storiche su Corato per il periodo interessante la presenza ebraica nella cittadina, cf. S. ADDARIO, *Brevi notizie storiche sulla Città di Corato e sue vicine località memorabili*, Corato 1909; A. CARDUCCI, *Il culto di S. Cataldo. Moderni orientamenti agiografici*, Corato 1982.

<sup>2</sup> Reg. Ang. 1271 A., f. 105, 182, e Fasc. Ang. 28, f. 210 e sgg.: N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino 1915, p. 62.

rozzo saccone, di una panca e di un quarto di tomolo di fave conservate in una *quartara*. Di questi « beni » mobili, la terza parte fu venduta all'asta e il ricavato, un tari e otto grana, devoluto alla R. Curia<sup>3</sup>.

Si ignora l'entità della presenza ebraica a Corato in epoca angioina. Comunque, anche in questa località si verificarono delle conversioni al cattolicesimo nel 1294, come nei vicini centri di Trani, Barletta, Andria<sup>4</sup>. Ciò permise a diversi ebrei di evitare intimidazioni e molestie e di godere dei privilegi concessi ai neofiti, o cristiani novelli, come da quel momento furono designati, essi e i loro discendenti, per secoli.

Le notizie sugli ebrei a Corato riprendono con gli Aragonesi. Un documento, datato al 15 ottobre 1478, attesta l'immigrazione nella cittadina, come pure ad Andria, Spinazzola e Taranto, di ebrei provenienti da Trani<sup>5</sup>. Il resto della documentazione, a eccezione di un ordine della Camera della Sommaria perché si prendano informazioni su di una richiesta inviata da *Sarra, ebrea de Quarato*<sup>6</sup>, concerne solo questioni di carattere creditizio. Non che gli ebrei, come di solito si pensa, fossero dediti solo al prestito a interesse, ma è proprio il particolare tipo di documentazione conservata che riguarda quasi esclusivamente questioni di tale natura o tasse.

Troviamo così una lettera della Sommaria indirizzata al capitano di Corato (14 febbraio 1494) perché costringa con i mezzi offerti dalla legge i debitori di Criscio e Mosè da Montereale, giudei di Corato, a restituire quanto avevano ricevuto in prestito, anche al fine di permettere ai due ebrei di assolvere ai pagamenti fiscali da loro dovuti alla R. Corte<sup>7</sup>.

Sul trono di Napoli era succeduto da poco a Ferrante I il figlio Alfonso II, e già la situazione per gli ebrei cominciava a farsi più pesante. I debitori approfittarono dell'incertezza del momento per rimandare la restituzione delle somme ricevute in prestito. Venivano loro in aiuto lo scadimento dell'autorità regia e il fermento che aveva preso a serpeggiare nel Regno alla novella che il re di Francia si era messo in cammino (il 31 dicembre 1494 entrava in Roma) per appropriarsi della corona di Napoli. I ricorsi degli

<sup>3</sup> CDB 9/1, pp. 129-131, doc. CXVII.

<sup>4</sup> *Reg. Ang.* 63, f. 152, 169t e 168t: FERORELLI, *op. cit.*, p. 46.

<sup>5</sup> ASNapoli, Sommaria, *Partium* 14, 114v. Sulla presenza ebraica in queste località, cf. C. COLAFEMMINA, *Gli ebrei ad Andria nei secoli XV e XVI*, in « *Campania Sacra* » 11-12 (1980-81), pp. 78-95; Id., *Vicende di ebrei a Taranto alla fine del XV secolo*, in « *Cenacolo* » 8 (1978), pp. 41-48; Id., *Un'iscrizione ebraica inedita di Trani*, in « *Augustinianum* » 13 (1973), pp. 339-343.

<sup>6</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 40, 34r (27 febbraio 1494).

<sup>7</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 40, 4v.

ebrei erano, sì, ascoltati, ma gli interventi della Sommaria erano inefficaci, anche perché sovente assai blandi. Come la lettera inviata il 24 dicembre 1494 in risposta a un memoriale dell'Università e degli uomini di Corato, in cui si invitava il capitano a trovare «alcuno bono menzo et expediente» perché gli ebrei conseguissero, quando sarebbe stato possibile, almeno una parte di quanto era a loro dovuto, garantiti in ciò con atto pubblico<sup>8</sup>.

Tra gli ebrei creditori c'era anche il medico bitontino mastro Iosep, noto commerciante e banchiere, il quale aveva ottenuto il 29 ottobre 1494 dalla Sommaria una lettera in suo favore indirizzata ai capitani di Bitonto e Corato perché gli venisse restituita la «bona quantità de dinari» di cui era creditore presso diverse persone delle due città<sup>9</sup>.

L'accanimento nei confronti dei debitori insolventi va spiegato, in via ordinaria, col fatto che il denaro messo in circolazione nel commercio e nel prestito doveva essere recuperato insieme con i suoi frutti, pena l'impoverimento e la rovina dell'operatore economico. Ciò poteva però sfociare in comportamenti spietati, come quello attribuito a Simone de Israel, ebreo di Trani abitante a Corato. Il personaggio ci è noto dalla supplica dell'ebreo tranese Leone de Isac, il quale si era rivolto alla Camera della Sommaria perché intervenisse nei confronti del correligionario che lo molestava continuamente con denunce al capitano di Trani per un debito di circa sei o sette ducati. Il Leone «per soy infortuni» si era ridotto in miseria e aveva ottenuto dai suoi molti creditori, mercanti sia cristiani sia giudei, una proroga al soddisfacimento dei debiti. Solo Simone de Israel ricusava di concedere una qualsiasi dilazione, gettando con ciò il Leone nell'angoscia. Questi si rivolse allora alla Sommaria, supplicando che «per minima causa non abbia ad morire in presone per tenere carico de figlioli picholi et non havere modo nutrirlu». La Regia Camera accolse l'istanza e scrisse al capitano di Trani affinché anche il Simone si associasse agli altri creditori nel concedere un po' di respiro al malcapitato<sup>10</sup>.

Alla fine della dinastia aragonese la comunità giudaica coratina contava pochi fuochi. Quando col primo bando di espulsione emesso dagli Spagnoli (1510) essi se ne andarono, l'Università chiese che fossero cancellati dal novero della sua popolazione. I nuclei ebraici risultarono 6 su di un totale di 643 fuochi cittadini<sup>11</sup>. Per il donativo di 1000 ducati imposto a favore della

<sup>8</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 38, 142v-143r.

<sup>9</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 38, 83v.

<sup>10</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 41, 72v (17 ottobre 1494).

<sup>11</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 79, 211r; *Tesorieri e Percettori di Terra di Bari*, 5386, 21v, 70v. Nel 1532 i fuochi fiscali saranno 703. Cf. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli*, Napoli 1804, VII, p. 333.

Maestà Cattolica, e dei quali 85 spettavano alle giudecche di Terra di Bari, la comunità di Corato aveva pagato il 13 gennaio 1510 1 ducato e 12 grana<sup>12</sup>; 25 ducati versò poi il 18 marzo 1511 come sua quota dei 400 ducati spettanti alle giudecche baresi sui 4000 ducati promessi alla Maestà Cattolica dagli ebrei del Regno<sup>13</sup>.

L'epurazione del Regno di Napoli degli ebrei che vi dimoravano sancita con la prammatica del 1510 si ripercosse negativamente sull'economia, tanto che nel 1520 venne chiesta al sovrano la grazia di elargire opportuni privilegi ai pochi ebrei rimasti nel Regno e di invitarne altri a venire da fuori<sup>14</sup>. Gli ebrei ripresero così ad operare con libertà, e ricominciarono nello stesso tempo le liti tra creditori e debitori morosi.

Due casi risalenti al 1523 e 1524 si registrano a Corato. Il primo risulta dall'intimazione inviata dal Vicario Generale di Trani al chierico di Corato Berardino de Canio su denuncia dell'ebreo Gabriele, abitante nella stessa città. Il Berardino aveva dato in pegno un vestito per 22 carlini presi a interesse; dopo alcuni mesi il chierico si era però ripreso l'abito impegnando al suo posto una veste femminile di molto minor valore. Trascorso l'anno solitamente concesso per la ritenzione del pegno, l'ebreo aveva a più riprese in-

<sup>12</sup> Cf ASN, Sommaria, *Tesorieri* cit., 29r: « Introytus donativi ducatorum mille facti per iudaycas regni Captolice Maiestati, de quibus competunt iudaycis Terre Bari d. 85, de quibus presentatus fuit ordo in computu precedenti XIII<sup>e</sup> indictionis, videlicet: Pone dicto preceptore havere recepto dalle subscripte iudeche ducati 28.1.13½ in quisto modo. Adi 12 ianuarii dalla iudayca de Bari d. 13.1.13½; adi 27 dicto dala iudayca de Botonte d. 3.4.3; adi ultimo ianuarii dalla iudayca de Barlecta d. 7.2.10; adi 17 ianuarii dalla iudayca de Rotoglyano d. 2.1.0; adi 19 ianuarii dalla iudayca de Quarate d. 1.0.17; adi ultimo dicto dalla iudayca de Acquaviva d. 0.1.10. Sono d. XXVIII, tr. 1, gr. XIII½. Li restanti d. 56.3.6½ no exapti acteso dicte iudeche deveano solum pagare lo terzo de Natale per la capitulacione facta con lo Ill.mo S. Vicere ».

<sup>13</sup> Cf ASN, Sommaria, *Tesorieri* cit., 29v: « Introytus ducatorum 400 solutorum per iudaycas provincia Terre Bari in computu d. 400 promissorum Captolice Maiestati per cunctas iudaycas regni, de quibus competunt iudaycis Terre Bari dictos d. 400, secundum ordinem Ill.mi domini Viceregis, videlicet: Pone dicto preceptore havere recepto li sopradicti d. 400 dalle subscripte iudayche in quisto modo, videlicet: Adi 18 marcii 14<sup>e</sup> indictionis dalla iudayca de Bari d. 128; adi dicto dalla iudayca de Polignano d. 38; adi dicto dalla iudayca de Botonte d. 49; adi dicto dalla iudayca de Barlecta d. 97; adi dicto dalla iudayca de Rotoglyano d. 10; adi dicto dalla iudayca de Quarate d. 25; adi dicto dalla iudayca de Monopuli d. 40; adi dicto dalla iudayca de Trane d. 13. Sono d. CCCC ».

<sup>14</sup> FERORELLI, *op. cit.*, pp. 222-223.

vitato il Berardino a riscattare la veste, ottenendo solo promesse puntualmente disattese. Dopo quattro mesi d'inutili tentativi, il Gabriele decise di rivolgersi alla Curia Arcivescovile perché prendesse i provvedimenti opportuni. Trovata la richiesta « giusta e consona alla ragione », la Curia intimò al chierico coratino di riscattare la veste e di restituire quanto doveva entro tre giorni sotto pena di scomunica e di una multa di 200 libbre di cera lavorata a favore della Camera Arcivescovile (4 ottobre 1523)<sup>15</sup>.

La controversia del 1524 ci è nota per una denuncia presentata alla Curia Arcivescovile di Trani dal nobile Giacomo de Media e da sua moglie Pasqua Rosa di Baldassarre de Noya, abitanti a Corato. I due confessavano che, spinti dalla necessità, si erano rivolti all'ebreo Abram di Gravina, abitante anch'egli a Corato, ottenendo la somma di 11 once e 5 carlini a titolo di deposito. In realtà si trattava di un prestito dissimulato, perché essi avevano ricevuto solo 8 once e 5 carlini. L'intera somma sottoscritta doveva essere restituita entro un certo tempo, trascorso il quale l'ebreo si rivolse « criminaliter » al capitano di Corato, il quale definì il debito in 20 ducati, che vennero consegnati al creditore. A questo punto i coniugi si sovvennero che il contratto stipulato con Abram era stato di tipo usuraio. Chiesero perciò all'autorità ecclesiastica di essere assolti dal giuramento ad esso apposto, che sarebbe stato solo « iniquitatis vinculum », e conseguentemente dal reato di spergiuro loro ascritto per non aver restituito la somma entro il tempo pattuito; avrebbero potuto così impugnare la sentenza. La petizione, presentata alla Curia Arcivescovile l'11 maggio 1524, venne accolta<sup>16</sup>.

Le notizie rilevate sulla presenza ebraica a Corato illuminano sufficientemente sulle dimensioni di tale presenza e sulle sue caratteristiche. Presa di mira nel periodo angioino al fine di portare i suoi membri al cattolicesimo, essa si dispiegò liberamente sotto gli Aragonesi; durante il Viceregno spagnolo riprese la sua solita attività, subendo l'altalena delle prammatiche. Nel complesso fu un'esistenza segnata dai drammi, piccoli e non, del quotidiano.

CESARE COLAFEMMINA

<sup>15</sup> Archivio Curia Arcivescovile Trani, *mss.* C. 401.

<sup>16</sup> Archivio Curia Arcivescovile Trani, *mss.* C. 401. Nello stesso Archivio si conserva il ricorso di Leone de Speranza e del figlio Isac contro la sospensione della esecuzione dei beni inflitta al coratino Giovanni de Maiorella per un debito di nove ducati, due tari e quattordici grana. Il ricorso fu presentato il 25 maggio 1506. Cf. *La presenza ebraica in Puglia. Fonti documentarie e bibliografiche*, a cura di C. Colafemmina-P. Corsi-G. Dibenedetto, Bari 1981, pp. 63-65, doc. 36.

## APPENDICE

## 1

1494, febbraio 15, Napoli.

Lettera della Sommaria al capitano di Corato perché costringa i debitori cristiani degli ebrei Criscio e Mosè, coratini, a soddisfare i loro debiti.

Archivio di Stato, Napoli (ASN), Sommaria, *Partium* 40, 4v.

Criscis et Moyses ebreorum.

Capitano, per parte de Crisci et Moyses de Monteriale iudei de Quarate nce e stato exposito como in dicta terra deveno exigere et recolligere certa quantita de dinari da piu et diversi christiani de Quarato, quale fino adesso dicono non havere possuto consequire et havere da llo ro licet piu volte siano stati requesti da ipsi iudei, et per questo dicono non possere pagare li pagamenti fiscali a la regia Corte debiti, nce haveno percio supplicato provedamo a la loro indempnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et ordinamo che costandove legitime che dicti cristiani siano debitori a dicti iudei in alcuna quantita de dinari, quilli debeate constrengere remediis iuris ad pagare et satisfacere in loro potere, intendendonce anco li cristiani predicti in loro rasone ad cio che li dicti iudei possano pagare li pagamenti fiscali per loro debiti a la regia Corte senza alcuna deminucione, observando a li dicti iudei ad unguem li capituli concessoli per la maesta de lo signor Re secundo loro continencie et tenere. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia de la maesta del signore Re. La presente poi lecta et mandata ad debita execucione volimo restituate al presentante. Datum in dicta Camera Summarie, XV februarii 1494. Post datum: neutram ipsarum parcium contra iusticiam gravando. Datum ut supra. Iulius de Scorciatis locumtenens. Ioannes Andreas. F. Coronatus pro magistro actorum.

Capitano de Quarate.

## 2

1494, febbraio 27, Napoli.

Lettera della Sommaria a Fabrizio de Scorciatis perché siano prese informazioni sul contenuto di una petizione presentata da Sara, ebrea di Corato.

ASN, Sommaria, *Partium* 40, 34r.

Pro Sarra ebrea de Quarato.

Magnifice vir etc. Per parte de Sarra, ebrea de Quarato, è stata in questa Camera donata et presentata peticione, quale presentibus interclusa ve mandamo, et ve dicimo et ordinamo che del contenuto

in quella debeate pigliare vera et clara informacione, quale clausa et sigillata ut decet manderite in questa Camera ad cio che quella vista se possa per dicta Camera providere ad quanto sera de bisogno et la iusticia recercara. Et non fate lo contrario etc. Datum Neapoli etc. XXVII februarii 1494. Iulius de Scorciatis. M. de Afficto.

Fabricio de Scorciatis.

## 3

1494, ottobre 17, Napoli.

Istruzioni della Sommaria al capitano di Trani perché Leone de Isac, ebreo tranese, debitore nei confronti di diversi mercanti cristiani ed ebrei, ottenga per la sua povertà dal correligionario Simone de Israele, abitante a Corato, una dilazione nella restituzione di quanto gli doveva.

ASN, Sommaria, *Partium* 41, 72v.

Capitano, Lione de Ysac de quessa cita, iudio, ne ha con que-rela facto intendere che per soy infortunii essendo effecto debitore ad diversi mercanti christiani et altri iudey, quale havendono compassione ad sua poverta concorreno volerno condescendere a darle certa dilacione ad satisfare dicti soy debiti et che sulo Simone de Ysdrac de Trano iudio habitante in Quarato, quale pretende dovere conseguire de dicto exponente circa sey o secte ducati recusa et non intende concorrere con li altri credituri in la dicta dilacione et che per questo lo molesta davante de vui, et non havendo dicto ex-ponente el modo de posserlo satisfare ne ha supplicato provedessimo a la soa indepnita circa la dilacione predicta, che lo dicto Simone habia ad concorrere con la maiore parte de dicti soi credituri, ad tale che per minima causa non habia ad morire in presone per tenere carrico de figlioli picholi et non havere modo nutrirli. Pertanto ve facimo la presente per la quale officii auctoritate qua fungimur ve dicimo et comandamo che essendo cussi secondo se expone che la mayore parte de li credituri de dicto exponente se contentano condescendere a la dicta dilacione et che solum lo dicto Simone non intende concorrere in quella, debeate providere che a lo dicto exponente li sia data dicta dilacione secondo concorrera la mayor parte de dicti credituri et che lo dicto Simone nce habia ad concorrere con li altri secundo la ragione recerca, ministrando in cio debito complimento de iusticia. Non fando altrimenti etc. Datum etc., XVII octobris 1494. Post datum: la presente etc. Iulius de Scorciatis locumtenens. Ioannes Andreas. F. Coronatus pro magistro actorum.

Capitanoo Trani.

## 4

1494, ottobre 29, Napoli.

Lettera della Sommaria ai capitani di Bitonto e di Corato perché costringano i debitori dell'ebreo bitontino Iosep, medico, a soddisfare ai loro obblighi in modo che l'ebreo possa a sua volta pagare quanto deve alla R. Corte.  
ASN, Sommaria, *Partium* 38. 83v.

Magistri Iosep hebrey.

Magnifici viri etc. Mastro Yosep fisico iudio habitante in la cita de Butonte ne ha con querela facto intendere che tene alcuni soy debitori in la dicta cita de Butonte et in la terra de Quarate, da li quali deve exigere bona quantita de dinari et li so renitenti quilli pagarli, in non poco suo danpno et interesse, maxime che al presente ipso exponente è constricto ad pagare la sua rata contingente de li pagamenti et taxa de li iudey et non havere cussi comodita per la satisfacione de quelli, supplicance provedessimo a la sua indenpnita de oportuno remedio. Pertanto ve facimo la presente per la quale officii auctoritate qua fungimur ve dicimo et comandamo che ad omne instancia et requisicione de dicto exponente debeate convocare davante de vui tucti et singuli soy debitori per ipso exponente ad vui nominandi et fandove constare del debito per loro dovuti li constringerite remediis oportunis ad pagarlo et satisfarlo tucto quello ve constera esserenoli tenuti, procedendo summarie simpliciter et de plano sola facti veritate inspecta, ministrando pero ad epse parte debito complemento de iusticia adeo quod non sit opus iuste querele, a cio ipso exponente poza respondere et satisfare a la regia Corte de quello li compete in la solucione de dicti iudey. Non fando altramente etc. La presente etc. Datum etc., 29 octobris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Ioannes Andreas. F. Coronatus pro magistro actorum.

Capitaneo Butonti et Querati.

## 5

1494, dicembre 24, Napoli.

Lettera della Sommaria al capitano di Corato perché si adoperi a cercare un accordo tra i debitori cristiani e i loro creditori ebrei.

ASN, Sommaria, *Partium* 38, 142v-143r.

Capitano, per parte de la universita et homini de quessa terra de Quarate è stato donato memoriale a la maesta del signore Re et per soa maesta ad questa Camera remisso, del quale presentibus in-



terclusis ve mandamo copia et ve dicimo et ordinamo che bonamente ve vogliate interponere una con li iudei predicti in dicto memoriale contenuti ad fare pigliare alcuno bono menzo et expediente sopra la satisfacione de dicto debito, de manera che dicti iudey vengnano ad consequire dicto loro debito con alcuna habilita de tempo de dicta universita secundo migliore serra possibile, etsi non de tucto ad minus de alcuna parte de quello, essendono pero loro ben cauti et securi de dicta satisfacione. Datum in eadem Camera Summarie, die XXIIII mensis decembris MCCCCLXXXIIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. F. Coronatus pro magistro actorum.

Capitaneo terre Quarate.

6

1511, dicembre 23, Napoli.

Richiesta della Sommaria al percettore di Terra di Bari perché invii informazioni sulla partenza di sei fuochi ebrei da Corato.

ASN, Sommaria, *Partium* 79, 211r.

Universitatis Quarati.

Magnifice vir etc. Per parte de la universita et homini de la terra de Quarata de quessa vostra decreta provincia nce e stato exposto como in la ultima et nova numeracione facta in dicta terra foro con quella numerati et agregati fochi sei de iudei, quali de poi per vigore de la pragmatica et general ordine facto per la captolica maesta del Re nostro signore se so absentati da dicta terra de Quarate et andati extra regnum, per lo che nce hanno supplicati li vogliamo quelli disgravare et levare dal numero de dicta terra. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che al receive de epsa ve debiate diligentemente informare et in scriptis pigliare lucida et clara informacione se li dicti fochi sei de iudei habitanteno in dicta terra se so absentati da quella et da che tempo, quale informacione presa et in scriptis redapta clausa et sigillata ut decet manderite de continente in questa Camera, ad cio che vista et recognoscita se possa per quella provvedere ad quanto serra de bisogno. Non fando altramente etc. Datum etc., XXIII decembris 1511. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Raparius pro magistro actorum.

Perceptori dicte provincie Terre Bari.